



# CITTA' DI VITTORIA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

\*\*\*\*\*

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 467

Seduta del 27.10.2023

**OGGETTO:** Riperimetrazione della area assegnata alla sede farmaceutica n. 16, di cui alla pianta organica farmacie, giusta Delibera di Giunta n. 236/2012.

L'anno duemilaventitre il giorno Ventisette del mese di Ottobre alle ore 10,45, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>Sindaco:</b>	<b>On. Francesco Aiello</b>	x	
Vice Sindaco.	Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re	Geom. Salvatore Avola		x
Ass.re:	On Paolo Monello		x
Ass.re:	Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re:	Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re:	Sig. Giuseppe Nicastro		x

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.sa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 23.10.2023	Il Delegato con funzioni Dirigenziali D.D. n. 944/2023 F.to Arch. Emanuele Ciciarella
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.	
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria NON IMPLICA SPESA	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 24.10.2023..	Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**Direzione  
URBANISTICA ed ECOLOGIA**

**IL DIRIGENTE**

Dichiara di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensioni ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue, non incorrono in analoghe situazioni e in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

Premesso che:

Il servizio farmaceutico è disciplinato dalla legge 475/1968 e, dall'art.11 della L. 27/2012 che l'ha in parte modificata. In particolare, **l'art. 2 della L. 475/1968**, nel testo novellato dalla **L. 27/12**, prevede che *"Ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente art. 1. .... La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall'Istituto centrale di statistica..... La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari...."*.

Altresì, il prefato **art.11 della Legge n. 27/12**, ha introdotto modificazioni alla citata **L.475/1968** e ss.mm.ii., stabilendo che “... Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento per parametro stesso»;

.....

c) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».

In base alla novella legislativa, è stato previsto un potenziamento del servizio farmaceutico sul territorio comunale e con la Delibera di Giunta n. 236 del 24/04/2012, al fine di assicurarne una più capillare presenza, è stato fissato il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'apertura di nuove farmacie, in modo tale che per il Comune di Vittoria ve ne sia una ogni 3.300 abitanti.

A fronte delle farmacie esistenti, in base alla previsione **dell'art.11 della L. 27/12** di cui sopra, nonché alla popolazione anagrafica residente a quell'epoca, per come revisionata con cadenza biennale e al nuovo coefficiente minimo di popolazione (3.300 abitanti), per ogni nuova istituenda farmacia, allo stato risultano previste un totale di n. 19 sedi farmaceutiche, per come ratificato con la Delibera citata n. 236/2012.

A seguito della avvenuta assegnazione delle sedi in concorso, giusto DDG n. 216/2021, si prende atto delle opzioni esercitate nell'interpello e della successiva fase di accettazione, espressa dai candidati presentatesi, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche poste in attribuzione.

Premesso che il Comune, in piena autonomia decisionale, deve garantire, la primaria finalità di giungere ad una equilibrata distribuzione sul proprio territorio delle sedi farmaceutiche, potenziando il servizio pubblico nei confronti dei cittadini residenti anche in aree meno abitate, ma di facile raggiungimento.

Preso atto, della diffida inviata dalle assegnatarie della sede farmaceutica numero 16, acquisita al protocollo nr. 27422 del 14/06/2023, con la quale, le istanti dichiaravano l'impossibilità di aprire nell'area assegnata per impossibilità di reperire un locale idoneo, si è determinato come segue.

Nello specifico caso, al fine di valutare la tematica, sottesa alla richiesta delle assegnatarie della sede n. 16, in data 02/08/2023, è stato effettuato un sopralluogo, da parte del personale tecnico, nel corso del quale, mediante la verifica del contesto territoriale di riferimento, legata alla attivazione dell'attività in questione, è stata verificata e confermata, l'impossibilità di reperire, nell'immediato e nella zona di riferimento assegnata, una sede idonea ad allocare la sede farmaceutica in questione.

In particolare, a corredo del sopralluogo effettuato si deve evidenziare che il contesto territoriale consolidato, di cui alla zona B, dove era stata individuata la zona n.16, unico ambito urbano dove poter insediare un locale farmaceutico, risulta saturo, nonché privo di edifici con specifica destinazione commerciale.

Tutto quanto riportato, conferma, di fatto, la motivazione addotta nella perizia prodotta dalla parte ricorrente, ossia, che ad oggi, all'interno del comparto non si può operare sulla porzione di aree o edifici individuati nella zto "B4" che permetta l'edificazione di nuovi edifici a destinazione commerciale.

Di fatto, per quanto evidenziato, ci si trova in uno stallo amministrativo per la mancanza di edifici che siano nell'immediato, utilizzabili con specifica destinazione commerciale, dedicati all'insediamento della sede farmaceutica ed in conseguenza necessita un intervento che consenta la ridefinizione del perimetro della citata sede farmaceutica.

Per quanto premesso, si rappresenta quanto segue.

Questo Comune, alla luce delle ampie motivazioni illustrate, intende procedere nell'immediato, alla ripermimetrazione della area assegnata alla sede farmaceutica n. 16, di cui alla pianta organica farmacie, giusta Delibera di Giunta n. 236/2012, per la rappresentata impossibilità nel reperimento di una sede idonea e per consentire la reale applicazione della legge consentendo l'apertura del presidio sanitario assegnato.

Giova preliminarmente ricordare che, per giurisprudenza amministrativa consolidata, ha natura di atto programmatico, il provvedimento comunale di revisione/modifica della pianta organica delle sedi farmaceutiche, cui è sotteso l'ampio potere discrezionale che contraddistingue l'esercizio della relativa azione amministrativa, che di per sé esclude l'obbligo di una puntuale motivazione della scelta operata in ordine alla ridefinizione delle sedi farmaceutiche esistenti.

In ragione di tanto, nonché della fondamentale considerazione per la quale il provvedimento amministrativo deve perseguire costantemente l'interesse pubblico cui è preordinato, quale corollario del principio costituzionale di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.), tenuto conto che sono trascorsi ad oggi, oltre 10 anni dalla adozione dell'atto programmatico che riguarda la identificazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche ratificato con l'adozione della Deliberazione di G.M. n. 236 del 24/04/2012 e che la sede farmaceutica, nuova farmacia nr.16, non è ancora attivata e funzionante, per la comprovata impossibilità ad reperire locali idonei nell'area assegnata, bisogna espandere l'ambito urbano nel quale consentire la collocazione della nuova sede di farmacia.

Si evidenzia, inoltre che, alla luce della deliberazione della G.C. n. 236 del 24/04/2012, le zone individuate per le nuove farmacie da istituire, erano allocate nel perimetro esterno dell'abitato della Città, acuendo di fatto la sproporzione della distribuzione complessiva della rete farmaceutica sul territorio comunale, che continuava a vedere scarsamente servita la parte ad ovest ed eccessivamente presidiata quella ad est.

In tal modo, si era finito per aggravare la disparità e disomogeneità della distribuzione sul territorio delle farmacie, non perseguendo fino in fondo, in sostanza, le finalità e lo spirito che, sia la **legge 475/68** che l'**art.1 della L. 27/12**, intendono in concreto perseguire.

In osservanza **dell'art. 2 della L. 475/1968**, nel testo novellato dalla **L. 27/2012**, ed anche al fine di dare seguito alla nota di richiesta regionale, la Direzione Urbanistica, nel provvedere alla ripermimetrazione della sede farmaceutica nr. 16, oggetto del presente provvedimento, ha, altresì analizzato anche i seguenti presupposti:

- risultano ad oggi attive 17 farmacie nel territorio comunale caratterizzate da un costante sviluppo produttivo, a fronte delle restanti da allocare una nella zona ad ovest ed una nella zona ad est della Città;
- si rende conseguentemente necessario, oltre che opportuno, riequilibrare e rendere più capillare la distribuzione del servizio farmaceutico sull'intero territorio comunale in relazione alle sue esigenze attuali e future, ed in particolare nelle zone scarsamente antropizzate nonché nelle zone dove le farmacie attive sono del tutto insufficienti in relazione alla antropizzazione;
- per l'effetto, si rende necessario rimodulare parzialmente la pianta organica delle farmacie ad oggi vigente, mediante la ridefinizione della nuova sede da ultimo istituita (sede n. 16), prevedendola nella zona ad ovest della Città con conseguente modifica della perimetrazione ad essa risalente come da allegato cartografico che diviene parte integrante della presente proposta;
- Tale ripermimetrazione, inoltre, seppur incidendo nell'area della sede farmaceutica nr. 9, rende la zona servita in maniera più capillare, considerato che nella area sono presenti un numero di abitanti maggiore di quanto previsto dai parametri di riferimento.

Si rappresenta, inoltre, che non trattandosi di sede di nuova istituzione, ma di una semplice perimetrazione resasi necessari per le ragioni sopra evidenziate, secondo la giurisprudenza amministrativa più recente, non è necessario, per l'Amministrazione, richiedere il preventivo parere dell'Ordine dei Farmacisti e dell'ASP territoriale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si intende procedere alla ripermimetrazione della sede farmaceutica nr. 16, come da allegato cartografico che diviene parte integrante della presente proposta, in conformità alla **L. 475/68** così come modificata **dalla L. 27/12**, nonché alla nota del Ministero della Salute del 21/03/12 (per quanto attiene in particolare, l'individuazione in forma semplificata delle zone), **intervenendo, contestualmente, nella ridefinizione del perimetro di una sede da ultimo istituita**, nella seguente modalità.

- Il perimetro individuato con la precedente deliberazione n. 236/2012, viene sostituito con la ridefinizione del perimetro (riperimetrazione) della Sede n° 16 – den. Via Giovanni Cultrone (da ultimo istituita):

*Nel dettaglio la perimetrazione della zona dove poter eventualmente ubicare la sede farmaceutica, è circoscritta nella planimetria di supporto, con un tratteggiato che comprende la Via Salvatore Incardona nel tratto che va dalla rotatoria di ingresso alla città dal lato della circonvallazione ovest (oggi Via Cap. Costante Bonifazio), al prolungamento ideale della Via Feliciano Rossitto, alle spalle dell'Ist. Comprensivo Rodari, la stessa Via Feliciano Rossitto, fino alla intersezione con la Via Firenze, prosegue ancora lungo la stessa Via fino alla intersezione del suo prolungamento ideale con la Via Virgilio Lavore, per poi innestarsi lungo la Via Strada per Cicchitto, fino al suo sbocco naturale nella Via Cap. Costante Bonifazio, prosegue infine lungo detta Via per poi ricongiungersi nella rotatoria di Contrada Fanello/Alcerito con la Via Incardona. Sono altresì da considerare, parte integrante della citata zona n. 16 tutte le strade comprese all'interno del perimetro ideale rappresentato in planimetria con linea tratteggiata.*

Considerato:

La competenza della Giunta Comunale, in ordine, alla riperimetrazione (e relativa modifica), di sedi farmaceutiche, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa.

Visto che:

La modifica di una o più sedi e particolarmente quella di ambito di pertinenza, può essere disposta dal Comune, per una migliore pianificazione del servizio sul territorio rispetto alle originarie scelte localizzative, ritenute inadeguate agli effettivi bisogni, anche sopravvenuti, dell'assistenza farmaceutica locale.

Una migliore configurazione/localizzazione di una sede di nuova, come di vecchia istituzione – tale, secondo le diverse ipotesi cui si è accennato, da modificare il suo originario ambito di pertinenza, anche soltanto annettendogli ulteriori vie o piazze, così da permettere, e il più rapidamente possibile, l'attivazione della farmacia di riferimento ["E' del tutto evidente che il rispetto di tale disposizione normativa (l'art. 11 del Crescitania, naturalmente), presuppone la concreta esistenza ed apertura di tutte le sedi necessarie, e non la sola previsione "sulla carta", per un tempo indeterminato, di una di esse": così CdS n. 207 del 9/01/20] – è un provvedimento che la Giunta può/deve assumere prescindendo da qualunque procedimento di revisione biennale e quindi indipendentemente che si versi in un anno pari o in un anno dispari, in definitiva, i Comuni possono – più correttamente devono, quando lo richiedano gli interessi pubblici inerenti alle esigenze dell'assistenza farmaceutica locale – modificare in qualsiasi momento [esercitando/riesercitando i poteri di pianificazione/programmazione/organizzazione del servizio farmaceutico attribuiti loro, in via esclusiva, dalla riforma del 2012], la configurazione di una o più sedi già istituite - se guardiamo a un'altra decisione del CdS [n. 327 del 18/01/2018].

In questi casi, quando cioè non si tratti di istituire o sopprimere sedi con il criterio demografico, ma di disporre interventi soltanto sull'ambito di pertinenza di uno o più di esse, non è obbligatorio richiedere il parere dell'ASL e/o dell'Ordine, perché "l'apporto consultivo dei suddetti organi si rende necessario allorché, il Comune "identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie". E' quindi evidente che l'obbligo di acquisizione dei pareri è

strettamente connesso e funzionale all'esercizio del potere di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, essendo strumentale a verificare che il suo esercizio risponda all'esigenza di "assicurare un'equa distribuzione sul territorio" e "una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico".

Non risulta, invece, dal dettato normativo che il parere degli enti suindicati sia richiesto anche nell'ipotesi di modificazione dei limiti di zona assegnati a ciascuna farmacia, qualora si renda necessario adattarli al mutato contesto, socio-economico, urbanistico e demografico, nel perseguimento del fine di garantire la maggiore capillarità del servizio farmaceutico".

Ritenuto che:

Per quanto riguarda i criteri, per le modalità di delimitazione del territorio assegnato a una determinata sede farmaceutica, il Ministero, richiamando la sentenza del CdS 7.1.2016 n. 22, ha evidenziato che l'inesistenza di specifiche indicazioni normative cogenti e la sussistenza di prassi più o meno consolidate, tra cui, quella di elencare le strade corrispondenti alla linea perimetrale, non escludono l'utilizzo di tecniche diverse, purché idonee a raggiungere lo scopo.

Valutato che:

Il Consiglio di Stato consente la modifica della perimetrazione delle farmacie, facilitando l'apertura di nuovi esercizi e migliorando la distribuzione sul territorio.

Il Consiglio di Stato ha consolidato il suo orientamento riguardo alla possibilità di modificare la perimetrazione delle sedi farmaceutiche quando non si riescano a individuare locali idonei all'attivazione dell'esercizio.

La sentenza n. 3665 del 12 aprile 2023, del Consiglio di Stato, ha stabilito che è legittimo modificare la perimetrazione, se pare opportuno riequilibrare ambiti territoriali e bacini d'utenza delle sedi, quando si riscontrano "difficoltà" (e non solo "impossibilità"), nel reperire locali idonei all'apertura dell'esercizio. In questo modo, l'amministrazione comunale può perseguire l'obiettivo di organizzare al meglio il servizio farmaceutico sul territorio, tenendo conto anche delle esigenze pratiche e commerciali.

Pare dunque legittima, secondo la sentenza, se in concreto vi è la prospettiva che resti ancora inattiva la farmacia prevista dalla pianificazione, la scelta di "compromesso" consistente nel sacrificare parzialmente una distribuzione territoriale in teoria ottimale ma irrealizzabile in concreto. Questo perché è coerente con la finalità d'interesse pubblico di garantire il numero di presidi stabiliti dalla Legge.

Ritenuto ancora che:

Un altro aspetto della sentenza, riguarda la snellezza procedimentale. Il Consiglio di Stato ha confermato l'assunto del giudice di primo grado, ritenendo legittima la mancata assunzione dei pareri dell'Asl e dell'Ordine dei farmacisti. L'articolo 11 del decreto-legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, richiede infatti l'adozione dei pareri dell'Asl e dell'Ordine dei

farmacisti competenti, solo in caso di istituzione di una nuova sede farmaceutica, ma non si riferirebbe alle mere variazioni del perimetro di una sede già istituita.

Con la sentenza n. 3665/2023, il Consiglio di Stato è tornato a esprimersi sul tema della ripermimetrazione dei confini di sede farmaceutica, ritenendola legittima, quando finalizzata a garantire sia un'ottimale distribuzione sul territorio delle sedi farmaceutiche sia, al contempo, le condizioni perché quelle stesse sedi possano effettivamente aprire e assicurare il servizio.

Il parametro dell'intervenuto mutamento nella distribuzione della popolazione non è prescritto come presupposto tassativo ed esclusivo per la modifica della delimitazione delle zone farmaceutiche in cui collocare le nuove farmacie (articolo 2 della legge n. 475 del 1968, così come modificato dall'articolo 11 del decreto legge n. 1 del 2012) e, per l'individuazione di zone di decentramento, gli incrementi demografici o gli spostamenti di popolazione non costituiscono gli unici presupposti sulla base dei quali può essere disposta la modifica della pianta organica delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge n. 362 del 1991 e che tale norma opera in presenza, di qualsiasi situazione che appaia oggettivamente riconducibile al tipo di interesse pubblico sotteso alla norma attributiva del potere, trovando pertanto applicazione ogni qualvolta la pianta organica non consenta più di mantenere i livelli del servizio pubblico già assicurati alla popolazione, con il rischio di pregiudicare gli standard dell'assistenza farmaceutica (in termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, 11 luglio 2012, e precedenti ivi richiamati);

Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero dell'inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione.

Ecco quindi, per concludere che, la ripermimetrazione dovrà tener conto anche dell'interesse, certamente non esclusivo ma comunque apprezzabile (cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, sentenze 17.5.2018, e 19.2.2020, e Cons. Stato, Sez. III, 2.12.2019), alla sopravvivenza economica delle farmacie pre-esistenti.

In definitiva, il Comune in sede di successiva revisione biennale di una pianta organica delle farmacie insistenti sul territorio comunale, deve seguire una strada ispirata ad una distribuzione delle sedi farmaceutiche che presupponga un esaustivo studio sull'intero territorio comunale, alla luce del numero dei residenti per come dislocati nelle varie zone, delle effettive caratteristiche di accessibilità ai bacini selezionati e del logico bilanciamento di interessi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, all'impiego delle vie e dei mezzi di comunicazione (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 30/05/2017, n.2557).

Vista la nota prot. n. 51742 del 02/10/2023, dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica, Servizio 7 - Farmaceutica, ed annotata al prot. gen. n. 42393 del 02/10/2023, pervenuta il 03/10/2023, con la quale, in riferimento alla istanza di differimento termine di scadenza per l'apertura della sede farmaceutica n. 16 del Comune di Vittoria, si riscontra la richiesta, esprimendo parere favorevole in relazione alla concessione di una ulteriore proroga di mesi sei all'apertura farmacia assegnata, in attesa della determinazione che sarà adottata dal Comune, in ordine alla individuazione di un locale idoneo dove allocare l'istituenda farmacia.



RITENUTO di dover approvare, la proposta della Direzione Urbanistica e la relativa planimetria allegata.

Tutto ciò premesso,

### P R O P O N E

1. Fare propria e, approvare la parte espressa in narrativa del presente atto;
2. Approvare la ripermimetrazione della area assegnata alla sede farmaceutica n. 16, di cui alla pianta organica farmacie di questo Comune, giusta Delibera di Giunta n. 236/2012, in conformità alla L. 475/68 così come modificata dalla L. 27/12, di cui al presente provvedimento e la relativa planimetria della zona, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. Identificare il nuovo perimetro della zona farmaceutica – den. Via Giovanni Cultrone, nel seguente modo:

*“Nel dettaglio la perimetrazione della zona dove poter eventualmente ubicare la sede farmaceutica, è circoscritta nella planimetria di supporto, con un tratteggiato che comprende la Via Salvatore Incardona nel tratto che va dalla rotatoria di ingresso alla città dal lato della circonvallazione ovest (oggi Via Cap. Costante Bonifazio), al prolungamento ideale della Via Feliciano Rossitto, alle spalle dell’Ist. Comprensivo Rodari, la stessa Via Feliciano Rossitto, fino alla intersezione con la Via Firenze, prosegue ancora lungo la stessa Via fino alla intersezione del suo prolungamento ideale con la Via Virgilio Lavore, per poi innestarsi lungo la Via Strada per Cicchitto, fino al suo sbocco naturale nella Via Cap. Costante Bonifazio, prosegue infine lungo detta Via per poi ricongiungersi nella rotatoria di Contrada Fanello/Alcerito con la Via Incardona. Sono altresì da considerare, parte integrante della citata zona n. 16 tutte le strade comprese all’interno del perimetro ideale rappresentato in planimetria con linea tratteggiata”,*

nella quale collocare la sede farmaceutica n. 16, già istituita con deliberazione della G.C. n. 236 del 24/04/2012;

4. Conferire mandato, al Dirigente della Direzione Urbanistica, di trasmettere copia del presente atto alla Regione, all’ASL e all’Ordine provinciale dei Farmacisti.
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 134 c.4 D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore

Il Delegato con funzioni Dirigenziali

F.to ARCH. LOREFICE

F.to Arch. Emanuele Ciciarella

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,  
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile, resi dai rispettivi competenti dirigenti;  
Ritenuto di dover provvedere in merito;  
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

## DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

## LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:  
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;  
All'unanimità

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2, L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**F.TO On. Prof. Francesco Aiello**

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
**F.to Avv. Francesca Corbino**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno**

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 31.10.2023 al 14.11.2023  
registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 31.10.2023 al 14.11.2023  
che sono/non sono pervenuti reclami.  
Dalla Residenza Municipale, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.10.2023 Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 27.10.023...

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dott.sa Anna Maria Carugno